

LA PRENOTAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI VIA INTERNET

A partire dal 27 giugno 2011 è attivo su tutto il territorio nazionale il nuovo "Servizio di prenotazione on line" degli appuntamenti con gli uffici delle Commissioni tributarie. Grazie a questo applicativo informatico, fruibile tramite Internet, i contribuenti, i professionisti, gli uffici e gli enti impositori possono prenotare un appuntamento con il personale amministrativo delle Commissioni Tributarie. Si evitano così attese e file davanti gli sportelli, si ottimizza l'azione amministrativa e si migliora la gestione del tempo di ciascuno. Il "Servizio di prenotazione on line", reso disponibile dalla Direzione della Giustizia Tributaria, consente la prenotazione 24 ore su 24 via web e permette di scegliere l'appuntamento desiderato all'interno delle fasce orarie già previste per il ricevimento del pubblico. Gli appuntamenti possono riguardare richiesta di informazioni, richiesta di copie di sentenze, ricezione atti etc.

LA PRENOTAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI ON LINE

Prenotare o disdire un appuntamento con un funzionario della segreteria è immediato e di facilissima esecuzione. E' sufficiente collegarsi al sito www.finanze.it (clickare prima in alto a destra su GIUSTIZIA TRIBUTARIA e poi in basso a sinistra su PRENOTAZIONI) ed inserire i seguenti dati:

- L'Ufficio della Commissione cui si intende accedere
- Il servizio desiderato
- Il giorno e l'orario preferiti
- I dati identificativi del ricorso (R.G.A. — Codice Fiscale/Partita Iva) se disponibili.

A prenotazione effettuata riceverete una e-mail di conferma. **Nota Bene:** ogni persona può prenotare al massimo tre appuntamenti nell'arco della stessa giornata

LA BANCA DATI DELLE MASSIME DELLE SENTENZE TRIBUTARIE LOMBARDE

Per "massima" si intende il principio di diritto desumibile dalla decisione adottata. La Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia metterà a disposizione degli utenti la banca dati delle massime relative alle sentenze più significative emesse dalla Giustizia Tributaria Lombarda nell'anno in corso ed in quello precedente.

Con questa Carta dei Servizi il Dipartimento delle Finanze-Direzione della Giustizia Tributaria intende avvicinarsi ai cittadini, migliorando la qualità dei servizi offerti dalla Commissione Tributaria, semplificare le procedure burocratiche ed informare l'utenza sulle modifiche normative.



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



DIPARTIMENTO DELLE Finanze
DIREZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CARTA DEI SERVIZI

Presidente dott. Antonio Simone

Dirigente dott. Salvatore Labruna

Commissione Tributaria Regionale di Milano

via Vincenzo Monti, 51 cap 20123 Milano

tel. 02 4335371 fax 02 48102198

e-mail: ctrib.r.mi@finanze.it

Posta certificata: CommTribRegMi@pce.finanze.it

LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Le Commissioni Tributarie sono organi giurisdizionali speciali delle controversie in materia tributaria, con competenza estesa ai tributi di ogni genere e specie. Tutti i contribuenti che ritengono illegittima la pretesa dell'ente impositore possono rivolgersi alla Commissione Tributaria per chiedere l'annullamento o la modifica di un atto tributario (d.lgs 546/1992). La giurisdizione tributaria è esercitata dalle Commissioni Tributarie Provinciali, con sede nei capoluoghi di ogni provincia, che pronunciano in primo grado e dalle Commissioni Tributarie Regionali, con sede nel capoluogo di ogni regione, che pronunciano in grado di appello. Nell'esercizio della loro attività i giudici tributari sono coadiuvati dagli uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dipendono dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolgono sia attività di preparazione dell'udienza e assistenza ai collegi giudicanti, sia attività amministrative proprie.

LA NOTA DI ISCRIZIONE AL RUOLO DEL RICORSO

L' art. 22 c. 1 del D.Lgs.546/92, come modificato dall' art 1-bis c.35-q, l.c), D.L. 138/11 ha introdotto per il ricorrente all' atto della costituzione in giudizio, l' obbligo di depositare la nota di iscrizione al ruolo (N.I.R.) del ricorso nel registro generale. Il modello, scaricabile dal sito www.finanze.it, deve essere debitamente compilato e sottoscritto.

La segreteria della Commissione Tributaria rilascerà solo una ricevuta di presentazione del ricorso in caso di mancata allegazione e procederà all'attribuzione del numero di registro generale solo quando il ricorrente produrrà tale nota.

Nello spirito di collaborazione che contraddistingue il rapporto con il ricorrente, la Commissione invita a depositare sempre, unitamente al ricorso, l'atto impugnato e gli allegati in tre copie per semplificare il lavoro di tutte le parti coinvolte

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

Accessibilità

Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (front-office, segreterie di Sezione e Collegi CTC) e dalle ore 14,30 alle 15, 30 (solo front-office).

Come raggiungere l'Ufficio

L' Ufficio situato in zona centrale è raggiungibile con i Tram linee 1-19-27-29-30, Autobus linea 61, Metropolitana linee 1, 2 e Ferrovie Nord a 500 m. in p.le Cadorna. Parcheggi a pagamento lungo le strade adiacenti parcheggio chiuso a pagamento in Largo V° Alpini

LA SEZIONE STACCATA DI BRESCIA

Accessibilità

Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 (front-office, segreterie di Sezione) e dalle ore 14,30 alle 15, 30 (solo front-office).

Come raggiungere l'Ufficio

L'ufficio si trova in Via Cefalonia 50. Linee pubbliche: numeri 2 -4 - 10 ; parcheggio a pagamento all'interno del Crystal Palace (con ingresso da via Aldo Moro) e nelle strade adiacenti

LA SEZIONE LOMBARDIA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

Opera in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 351 e 352, della Legge 24.12.2007 n° 244. Attualmente è composta da 16 Collegi, ognuno dei quali, di norma è composto da 6 Giudici Tributarie. Il personale amministrativo assegnato consta di 15 unità lavorative.

IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

L'art. 37 del decreto legge n. 98/2011 ha previsto l'applicazione del contributo unificato al processo tributario. Di conseguenza la norma di applicazione dell'imposta di bollo sugli atti è abrogata. L'importo del contributo è determinato in base al valore della controversia e tale valore deve risultare in apposita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso. Gli importi dovuti possono essere corrisposti con versamento mediante Mod. F23 utilizzando il codice tributo 941T ed il Codice Ufficio V70, o presso gli Uffici Postali con c/c intestato alla Tesoreria dello Stato competente o presso le rivendite di generi di monopolio e valori bollati. Il contributo unificato è aumentato della metà, a titolo di sanzione, ove il difensore non indichi nell'appello il proprio indirizzo di PEC o la parte ricorrente, qualora si difenda in proprio, non indichi il proprio codice fiscale. Le controversie inerenti le operazioni catastali si configurano di valore indeterminabile. In caso di mancata indicazione del valore della causa il contributo applicato è di 1.500,00 euro.

Il contributo unificato deve essere calcolato in base alla seguente tabella:

VALORE DELLA CONTROVERSIA IN EURO	CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO IN EURO
Fino a 2.582,28	30
Oltre 2.582,28 fino a 5.000	60
Oltre 5.000 fino a 25.000 e valore indeterminabile	120
Oltre 25.000 fino a 50.000	250
Oltre 75.000 fino a 200.000	500
Oltre 200.000	1.500